Azione civile e processo penale

Giorgio Spangher

In un sistema integrato come deve essere quello della giurisdizione e particolarmente, poi, in quello della giustizia penale, tutto deve tenersi.

Il dato naturalmente non può non operare anche per le questioni relative alle restituzioni ed al risarcimento del danno da reato *ex* art. 185 c.p.

In questa logica di unità della funzione giurisdizionale e di unità delle implicazioni il codice di procedura del 1930, coevo al codice penale, prevedeva la presenza della parte civile nel processo penale ovvero la separazione delle azioni e gli effetti del giudicato penale nel processo civile di danno.

Nel riformare il processo penale del 1988, non si poteva non tener conto di alcuni vincoli che inevitabilmente il riferimento di cui all'art. 185 c.p. sembrerebbe imporre. Per queste ragioni e quindi per motivazioni storiche, la netta separazione delle azioni non era praticabile. La scienza del processo, pur nella logica delle riforme, anche significative, non fa salti, procede per aggiustamenti. Invero, questi non sono mancati.

Il primo è stato il ridimensionamento delle situazioni di parte civile a fronte di una legislazione alluvionale che ne aveva dilatato la presenza. Con una previsione collocata nella disciplina di coordinamento si è previsto, infatti, che « quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile, l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 74 c.p.p., è consentito solo nei limiti e nelle condizioni previsti dagli artt. 91, 92, 93 e 94 c.p.p. » (art. 212, disp. att. c.p.p.). Bisogna dire che gli argini non hanno "tenuto" e si è continuato in una linea di espansione di situazioni che legittimano la costituzione di parte civile.

In parallelo con la riferita scelta, il riformatore aveva e ha predisposto la presenza degli enti e delle associazioni rappresentativi degli interessi resi dal reato (artt. 91 e 95 c.p.p.). Attraverso una regolamentazione puntuale — in parallelo con la presenza della persona offesa dal reato (art. 90 c.p.p.) — questi soggetti possono far valere «finalità di tutela degli interessi lesi dal reato ».

Il perno del sistema, nella conservata "filosofia" della presenza di richieste patrimoniali legate al danno nel processo penale, è stata la distinzione tra fase procedimentale e fase processuale, operando una differenziazione tra persona offesa e persona danneggiata suscettibile di divenire parte civile.

Il danneggiato, invero, pur potendo identificarsi con l'offeso, agirà con la

costituzione di parte civile, dopo l'esercizio dell'azione penale. Nella fase antecedente agirà la persona offesa, che — ove non costituitasi parte civile, se danneggiata — potrà continuare ad agire — come soggetto leso — anche nel segmento più strettamente processuale.

In altri termini, nella parte procedimentale l'offeso svolge un ruolo di sollecitazione e di controllo sull'attività del pubblico accusatore; dopo l'esercizio dell'azione penale, nel contesto della situazione funzionale all'accertamento della responsabilità penale, l'offeso—danneggiato, può inserire l'azione tesa ad ottenere le implicazioni dell'illecito penale sul piano civilistico e risarcitorio. Resta ferma la possibilità per il danneggiato di tenere separate le proprie posizioni: restare soggetto processuale, non assumere il ruolo di parte e sviluppare in sede civile le proprie pretese.

Invero, il codice rafforza significativamente il ruolo della persona offesa (e danneggiata) nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, affiancando con memorie richieste ed indicazione di elementi di prova il pubblico ministero ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Il dato è corroborato da una ampia serie di diritti.

Va segnalato, infatti, che la persona offesa può nominare — fra le altre facoltà — un difensore (art. 101 c.p.p.); ha accesso al registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.); è informata degli accertamenti tecnici con facoltà di nominare consulenti tecnici (art. 360); può produrre memorie e richieste (art. 367 c.p.p.); ha diritto di ricevere l'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.); può sollecitare al p.m. di promuovere incidente probatorio (art. 394 c.p.p.); al quale può partecipare (art. 401 c.p.p.).

Il dato, più significativo, è costituito dall'opposizione all'archiviazione, cioè, all'elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. e quindi al riconoscimento dei propri diritti civilistici da attuare con la costituzione di parte civile (artt. 408 e 410 c.p.p.).

Esaurita la spinta propulsiva all'esercizio dell'azione penale, il ruolo della persona offesa diventa in qualche modo meno significativo, pur conservando il suo rilievo, come emerge da quanto previsto dagli artt. 419, 429, 451, 456 e 572 c.p.p. Emergono, tuttavia, alcuni profili problematici, legati proprio alla possibile presenza della parte civile, che assume il ruolo di parte con tutti i diritti che anche sotto il profilo sanzionatorio sono evidenziati dall'art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p. ove, invece, il ruolo dell'offesa è marginale (v., tuttavia, art. 419, cc. 1 e 7 c.p.p.).

Gli sviluppi processuali legati, da un lato, al sistema bifasico, dall'altro, alle scelte processuali dell'imputato, rendono "instabile" la posizione processuale della parte civile chiamata ad operare "in corsa" scelte strategiche a tutela dei propri diritti. Il riferimento, per un verso, si indirizza alle implicazioni delle prove raccolte in incidente probatorio; per un altro, alle implicazioni dei riti premiali. Sotto il primo profilo, si prevede che la sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato

dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'art. 652 c.p.p., salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatto accettazione anche tacita (art. 404 c.p.p.). Sotto l'altro, va sottolineato come la parte civile — nel caso del patteggiamento, sia espulsa dal processo (con rifusione delle spese), anche perché non potrebbe avvalersi dell'esito del processo (si tratta di un elemento della premialità del rito); nel caso del rito contratto dovrà decidere se restare o uscire dalla vicenda processuale, con significative ricadute in punto di effetti del giudicato penale nel giudizio civile (arg. *ex* artt. 651, co. 2, e 652, co. 2, c.p.p.).

I riferiti elementi sono significativamente assunti alla base di quanto previsto dall'art. 75 c.p.p. in ordine alle situazioni di trasmigrazione delle azioni dalla sede civile a quella penale e viceversa.

In particolare — a prescindere dalle decisioni per le quali operi una diversa visione strategica delle due procedure — le situazioni che non consentono alla persona danneggiata costituitasi parte civile di esercitare a pieno i suoi diritti (come nelle riferite situazioni dei riti premiali) ai fini d'un pieno accertamento del fatto di reato, non possono non permettere di superare la rigidità delle opzioni iniziali.

Dentro questa cornice sistematica, naturalmente, si collocano i riflessi decisionali in materia di accertamento/negazione della responsabilità e le pronunce favorevoli/sfavorevoli della pretesa civilistica.

Il riferimento si indirizza alle decisioni sugli effetti civili (artt. 538 e 540 c.p.p.), alle pronunce in tema di esecuzione della condanna civile (art. 600 c.p.p.), di decisione sugli effetti civili in caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione (art. 578 c.p.p.), di legittimazione ad impugnare della parte civile (art. 576 c.p.p.), di sollecitazione al p.m. della parte civile o della persona offesa perché proponga impugnazione (art. 572 c.p.p.), di impugnazione per i soli interessi civili (art. 573 c.p.p.), l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili (art. 622 c.p.p.). A ulteriore consolidamento degli interessi civili a tutela del danneggiato — non casualmente dopo la costituzione di parte civile — è previsto il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.).

Con una previsione ritenuta eccentrica — introdotta dalla legge n. 46 del 2006 — si è riconosciuto alla parte civile — in "parallelo" con l'apposizione della persona offesa all'archiviazione — di appellare — "a fini penali" (di prosecuzione del processo) la sentenza di non luogo (art. 428, co. 2, c.p.p.).

Sull'altro versante, il cerchio si chiude con le previsioni in ordine agli effetti del giudicato penale di condanna o di assoluzione nel giudizio civile di danno (artt. 651 e 652 c.p.p.).

In questo contesto, significativamente si recuperano alcune situazioni legate alla posizione della parte civile negli sviluppi procedimentali (il riferimento è al co. 2 dell'art. 651 ed al co. 2 dell'art. 652 c.p.p.).

La presenza di un doppio oggetto decisorio — civile e penale — pur

nella loro intima connessione presenta — può presentare — delle criticità nell'eventualità d'una separazione degli itinerari processuali interni al processo penale, come nel caso dell'impugnazione della parte civile agli effetti civili in difetto di impugnazioni agli effetti penali.

Parimenti, non può non lasciare perplessi la decisione del giudice penale che pur essendosi pronunciato in sede penale rimetta al giudice civile la quantificazione del danno.

Restano naturalmente "aperte" le questioni di fondo legate — come detto in esordio — al collegamento di cui all'art. 185 c.p. Non casualmente il modello accusatorio "puro" non prevede pretese civilistiche dentro il percorso teso all'accertamento del ruolo e dell'individuazione del colpevole.

La forza delle impostazioni culturali e strutturali — quindi storiche — dei modelli processuali preposti è probabilmente ancora troppo radicato per consentire soluzioni drastiche, così da costringere il sistema a convivere con alcune criticità e discrasie. Bisogna cercare di favorire la linea europea di potenziamento del ruolo della vittima nel processo penale, agevolando contestualmente la persona danneggiata a privilegiare l'opzione civile. Piccoli passi di cui si possono cogliere già i segni. Urge attendere.